



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROGLIANO  
Via O. D'Epuro – 87054 Rogliano (CS) – Tel e fax 0984961644  
C.F. 98077770786 CM CSIC87400Q – [www.istitutocomprensivorogliano.edu.it](http://www.istitutocomprensivorogliano.edu.it)  
e-mail: [csic87400q@istruzione.it](mailto:csic87400q@istruzione.it) – Posta certificata: [csic87400q@pec.istruzione.it](mailto:csic87400q@pec.istruzione.it)

**POR Calabria FSE 2014 – 2020 – Asse 12 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Avviso Pubblico Prot. N. 5991 del 9.6.2021 “A scuola di Inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)**

**TITOLO PROGETTO: La scuola è M.I.A. (Migliorare, Integrare, Accogliere)**

**CODICE PROGETTO: 2022.10.1.1.103**

**CUP: F51I21000050002**

### CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE

#### TRA

L’Istituto Comprensivo Statale ROGLIANO (C.F. 98077770786), nella persona del legale rappresentante, Prof.ssa Bozzo Antonella, dirigente scolastico, nata a Cosenza l’8.2.1965 ed ivi residente in C.da Riolo 1 Donnici, C.F. BZZNNL65B48D086G

#### E

DOTT. SSA MICCIULLI ROSSANA nata a Soveria Mannelli il 30.08.1976 e residente in Cosenza via D’Acri 3, C.F. MCCRSN76M70I874D

#### PREMESSA

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

**VISTA** la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

**VISTA** la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

**VISTO** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTI** i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

**VISTO** il POR Calabria FSE 2014 – 2020 – Asse 12 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Avviso Pubblico Prot. N. 5991 del 9.6.2021 “A scuola di Inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)

**VISTO** il progetto presentato dalla scuola “La scuola è M.I.A. (Migliorare, Integrare, Accogliere), codice progetto: 2022.10.1.1.103

**VISTA** la Convenzione Rep. N. 11330 del 23.03.2022 tra la Regione Calabria e L’Istituto Comprensivo di Rogliano

**VISTO** il bando Prot. N. 1377 del 6.4.2022

**VISTO** il decreto prot. N. 1961 del 16.5.2022

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.**



**POR Calabria**  
2014-2020  
Futuro e sviluppo quotidiano



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Dot.ssa Micciulli Rossana già individuata quale esperto esterno nell'ambito del percorso A 3 - Teatro scuola primaria, come richiamato in premessa, si impegna a prestare la propria opera - intesa come prestazione d'opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del c.c., senza vincolo di subordinazione ed orario - consistente negli adempimenti previsti dal successivo articolo, per n. 24 ore (come da cronoprogramma da concordarsi con la Direzione dell'Istituto).

### **ART. 3 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

L'attività di cui all'art. 1 prevede che l'esperto presterà la sua opera di formatore nell'ambito del progetto innanzi detto a favore degli alunni iscritti al percorso, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, con i compiti di seguito descritti:

- Programmare, in collaborazione con il tutor per l'inclusione, l'intervento formativo
- Produrre il materiale necessario allo svolgimento delle attività previste dal percorso in modo da garantire l'efficacia del percorso formativo
- Progettare le attività e allestire uno spettacolo conclusivo
- Monitorare le attività e il conseguimento degli obiettivi
- Relazionare alla fine delle attività

A tal fine la dot.ssa Micciulli Rossana dichiara di:

- Accettare di essere soggetto a verifiche ispettive da parte dell'Istituto committente;
- Di non trovarsi in regime di incompatibilità, tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale, oggetto del presente contratto.

### **ART. 4 - COMPENSO**

Il compenso lordo per le attività di cui alla presente scrittura, onnicomprensivo anche dell'utilizzo, da parte dell'esperto, di propri mezzi, viene pattuito in € 70,00/ora - lordo Stato - per un numero massimo di 24 ore. Il compenso, così come indicato nel presente articolo, è comprensivo di ogni altro onere e/o spesa di qualsivoglia natura. Il pagamento del compenso complessivo avverrà a chiusura e rendicontazione, entro 30 giorni dalla data di accreditamento dei fondi da parte della regione Calabria in favore della scuola, e potrà essere ridotto in proporzione alle ore realmente effettuate dall'esperto e che risultino dal registro delle presenze del corso. Il compenso sarà liquidato con mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario - su conto corrente dedicato come comunicato dall'esperto - dietro presentazione di nota di addebito da parte dell'esperto (il bollo e le spese di bonifico si intendono a carico dell'esperto), intestata a questo Istituto, da presentarsi nel mese di scadenza del contratto.

Il compenso pattuito per l'incarico in oggetto deve intendersi fisso ed invariabile; è esclusa quindi qualsiasi clausola di revisione, variazione o aggiornamento prezzi.

### **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è valido a far data dall'atto di stipula sino al completamento delle attività richieste, che dovranno concludersi entro il 30/09/2022, salvo diverse calendarizzazioni concordate dalle parti a modifica della programmazione iniziale, e non sono previsti rinnovi taciti.

### **ART. 6 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, tenendo sollevato e indenne l'Istituto da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.

### **ART. 7 - RISOLUZIONE CONTRATTO**

È facoltà dell'Istituzione Scolastica risolvere anticipatamente, in qualsiasi momento, il contratto, qualora l'incaricato contravvenga ingiustificatamente a quanto previsto dall'art. 2 e 3 del presente contratto, ovvero a



**POR Calabria**  
**2014-2020**  
*Fes-Vis*  
Il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

norme di legge o aventi forza di legge; l'incarico s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. La risoluzione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione. L'incaricato potrà recedere dal contratto solo per gravi e sopraggiunti motivi, con comunicazione scritta e motivata e con preavviso di almeno 15 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto, subordinatamente all'accreditamento dei fondi da parte del MIUR. L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche a consulenze e contratti esterni. In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto immediato.

#### **ART. 8 – RISERVATEZZA**

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. L'Istituto/Committente, in particolare, è l'esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico. Quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell'Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa l'attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.



#### **Art. 9 – CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile dagli artt. 2222 e seguenti. Le Parti convengono, in caso di controversie, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, che il foro competente è quello di Cosenza.

#### **Art. 10 – TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, riguardante "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Bozzo, firmataria del contratto, con sede in Rogliano, via O. D'Epiro. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 29 Dlgs 196/2003.

IF Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Bozzo



L'Incaricato  
Dot. ssa Micciulli Rossana

